



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 252 CSAT 17
DEL 24 GENNAIO 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 24 gennaio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 79/A

A.P.D. SAN BIAGIO (ME) Avverso squalifiche calciatori sig. Corso Francesco per 5 giornate gara, sig. Agrì Carmelo per 4 giornate gara, sig. Taranto Simone per 3 giornate gara.

Campionato di Promozione (gir. C) – Gara Calatabiano A.S.D./San Biagio dell'11/01/2017 – C.U. n. 235 del 13/01/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.P.D. San Biagio impugna le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendone la riduzione, in quanto eccessivamente afflittive rispetto ai fatti accaduti.

Nella ricostruzione offerta dall'appellante, in particolare, si sottolinea che le condotte imputate ai calciatori sanzionati sarebbero state dettate unicamente da finalità difensive, a fronte di aggressioni perpetrate da tesserati e sostenitori della società ospitante.

In forza di ciò, si chiede di rideterminare *in melius* le sanzioni inflitte, tenuto conto del complessivo contesto ambientale.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva, in via del tutto preliminare, che appare destituita di fondamento l'asserzione dell'appellante, secondo cui l'esclusiva responsabilità dell'accaduto andrebbe imputata alla società ospitante, con conseguente connotazione puramente difensiva delle condotte contestate ai calciatori sanzionati.

Dalla lettura del supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara, infatti, emerge chiaramente che i fatti in esame, pur originati da una aggressione ai danni del calciatore Taranto Simone (n. 1 soc. San Biagio), si sono successivamente evoluti in una vera e propria rissa, alla quale "prendevo parte [...] altri giocatori di entrambe le squadre".

In tal senso, ad esempio, lo stesso calciatore Taranto Simone, pur bersaglio dell'originaria aggressione, non risulta affatto limitarsi a condotte difensive, essendo stato individuato nell'atto di scambiarsi reciproche minacce, seguite da atti di violenza (anch'essi reciproci), con l'addetto al servizio di ordine pubblico della società ospitante, sig. Intelisano Salvatore Cateno, giusta quanto rilevato nel rapporto redatto dall'assistente arbitrale n. 2.

Tale constatazione induce il Collegio, innanzi tutto, a richiamare il proprio consolidato orientamento, mutuato dalla giurisprudenza penale, secondo cui non ha rilievo, per la ravvisabilità del delitto di rissa, che il soggetto vi abbia dato avvio o vi abbia partecipato nel corso dello svolgimento, a condizione che vi abbia preso parte attiva.

Venendo al merito delle singole sanzioni impugnate, appare congrua ed insuscettibile di riduzione la squalifica per tre giornate di gara, inflitta al sig. Taranto Simone. Quest'ultimo, infatti, pur soggetto passivo di altrui aggressioni, viene indicato dal direttore di gara come uno di coloro che "colpiva[no] con calci e pugni alcuni giocatori avversari", il che giustifica di per sé la statuizione del Giudice di prime cure, correttamente quantificata, alla luce delle concrete circostanze di fatto, nel minimo edittale di tre giornate, ex art. 19, comma 4, lett. B) del C.G.S. ("condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti").

Analoga considerazione può farsi per la sanzione inflitta al sig. Agrì Carmelo, squalificato per quattro giornate di gara. Anche in relazione al citato sig. Agrì, infatti, il direttore di gara riferisce di averlo individuato all'atto di colpire "con calci e pugni alcuni giocatori avversari". In tal caso, pertanto, appare ragionevole la quantificazione di quattro giornate di gara, dovendosi applicare il già citato minimo edittale, aggravato di un'ulteriore giornata, in ragione della rivestita qualità di capitano della squadra.

Possono essere scrutinate favorevolmente, invece, le censure relative alla squalifica per cinque giornate di gara, inflitta al sig. Corso Francesco. Il direttore di gara, infatti, riferisce che il sig. Corso avrebbe colpito "con calci e pugni alcuni giocatori avversari all'interno del recinto di gioco, e poi nella zona antistante gli spogliatoi colpiva nuovamente un giocatore avversario con calci e pugni". Con refertazione del tutto convergente, l'assistente arbitrale n. 1 segnala di aver riconosciuto il sig. Corso, mentre dava "calci e pugni ad un tesserato della società Calatabiano, proprio all'ingresso dello spogliatoio ospite, sul ciglio della porta".

In relazione a tali condotte, il Collegio rileva che, dall'analisi degli atti ufficiali, non sembra emergere quella particolare gravità che determinerebbe un inasprimento del minimo edittale nella misura di cinque giornate di gara (lettera C dell'art. 19, comma 4, C.G.S.).

La condotta rissosa contestata al sig. Corso, peraltro, nonostante si sia perpetrata in (almeno) due distinti episodi, va comunque sanzionata come condotta unica, alla stregua della giurisprudenza di legittimità secondo cui "il reato di rissa è configurabile anche nel caso in cui [...] l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi" (Cass. Pen., sez. V, 03/03/2015 n. 19055).

Ciò posto, considerato che la complessiva condotta rissosa del sig. Corso è stata perpetrata sia dentro che fuori dal recinto di gioco, ma non ha comunque raggiunto la soglia della particolare gravità, la sanzione da irrogare può essere rideterminata nella misura di quattro giornate di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il proposto gravame, limitatamente alla posizione del calciatore sig. Corso Francesco, e, per l'effetto, in parziale riforma della statuizione impugnata, ridetermina la sanzione inflitta al medesimo in quattro giornate di gara.

Rigetta nel resto, confermando le squalifiche inflitte in prime cure ai sigg.ri Agrì Carmelo e Taranto Simone.

Dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Procedimento n.81/A

A.C.S.D. LA T.A.N.A. F.C. (AG) avverso inibizione fino al 30/04/2017 dei dirigenti sig.ri Gerlando Frumusa e Antonino Iacona ed avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sigg.ri Pasquale Dimora, Alfonso Farruggia, Domenico Ignazio Urso e Vita Salvatore - Campionato 3° Cat. Gara Città di Sambuca di Sicilia/La T.A.N.A. del 08/01/2017 – C.U. n.39 del 12/01/2017 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con rituale e tempestivo gravame la Soc. La T.A.N.A. ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che non vi è stata alcuna aggressione in danno degli avversari così come attestato dalla stessa consorella con una propria dichiarazione, ragion per cui chiede la revoca di tutte le sanzioni così come inflitte; in subordine chiede che le stesse siano, comunque, rideterminate in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la

richiesta di audizione dei dirigenti della consorella in quanto il procedimento di appello si svolge solo sugli atti ufficiali e le parti possono solo produrre nuovi documenti.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva, per quello che qui interessa, che al 35' del 2° t. il direttore di gara espelle il calciatore n.9 sig. Ignazio Domenico Urso per somma di ammonizioni, il quale, una volta avuto notificato il predetto provvedimento disciplinare, si dirige verso la panchina occupata dai tesserati della Soc. Città di Sambuca dove aggrediva un dirigente ed un calciatore rei di avere richiesto "*la verifica della seconda ammonizione*".

E' a questo punto che il direttore di gara nota che i due dirigenti sigg.ri Leonardo Frumusa e Antonino Iacono, precedentemente allontanati per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, rientravano sul terreno di gioco e colpivano con dei pugni un dirigente ed alcuni calciatori locali. A detti due dirigenti, riferisce ancora l'arbitro, si univano anche dei calciatori fra i quali individuava senza ombra di dubbio il n.10 sig. Alfonso Farruggia, il n.8 Salvatore Vita ed il n.16 sig. Pasquale Dimora, calciatori questi a cui il direttore di gara non notificava il relativo provvedimento di espulsione al fine di non inasprire ulteriormente gli animi, ritenendo così conclusa la gara in quanto la Soc. La T.A.N.A. non raggiungeva più il numero minimo dei calciatori per proseguire la gara.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara non avendo alcun valore probatorio la dichiarazione resa dalla consorella ed allegata agli atti.

Non di meno il gravame può trovare parziale accoglimento limitatamente alla posizione dei calciatori le cui sanzioni devono essere rideterminate in termini più congrui atteso che il comportamento da loro posto in essere è senza dubbio violento ma non risulta essere connotato da una particolare gravità, per cui la sanzione può essere contenuta nel minimo edittale di cui all'art.19 comma 4) lett.c) del C.G.S., ad eccezione del calciatore sig. Ignazio Domenico Urso la cui sanzione deve essere rideterminata in termini meno favorevoli in quanto oggetto di un precedente provvedimento di espulsione.

Di contro il gravame va rigettato per quanto attiene alla posizione dei due dirigenti risultando la sanzione loro inflitta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione a quanto da loro posto in essere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma dell'impugnato provvedimento ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Ignazio Domenico Urso; ed in tre gare le squalifiche rispettivamente inflitte ai sigg.ri Alfonso Farruggia, Salvatore Vita e Dimora Pasquale, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Procedimento n. 82/A

A.S.D. COMPENSORIO DEL TIRRENO (ME) Avverso squalifica calciatore sig. Ruggeri Paolo per 3 gare - Campionato Allievi Regionale (gir. C): Gara Sporting Club Messina/Compensorio del Tirreno del 14/01/2017 – C.U. n. 240 del 17/01/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Compensorio del Tirreno impugna la sanzione indicata in epigrafe, sostenendo, in particolare, che il proprio calciatore avrebbe subito la condotta violenta di un avversario, e sarebbe stato espulso senza ragioni, pur non avendo reagito in alcun modo.

L'odierna appellante, inoltre, rappresenta di essere in possesso del video dell'episodio, che dimostrerebbe la ricostruzione fattuale offerta al Collegio.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli

assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Rileva altresì, in relazione al valore da attribuire al filmato in possesso dell'appellante, che tale mezzo istruttorio è inammissibile, atteso che, in disparte ogni valutazione sulla "piena garanzia tecnica e documentale", il medesimo filmato punterebbe comunque a sovvertire una valutazione del direttore di gara, al di fuori delle ipotesi tassative previste dal menzionato art. 35 del C.G.S.

Ciò premesso, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che, al 24° minuto del secondo tempo, veniva espulso il calciatore n. 3 della società appellante, sig. Ruggeri Paolo, *"per aver dato due spintoni ed uno schiaffo sulla schiena all'avversario"*. In stretta contiguità temporale (per maggior precisione, nello stesso minuto), il direttore di gara espelleva anche un calciatore della società Sporting Club Messina, al quale si imputava di aver colpito un avversario con *"un violento schiaffo in faccia"*.

In relazione a tali condotte, pertanto, il Collegio rileva che, già sul piano lessicale, il direttore di gara, nel medesimo contesto, utilizza volutamente l'aggettivo "violento" per le sole condotte poste in essere dal calciatore della soc. Sporting Club Messina, omettendo invece una tale qualificazione nel motivare l'espulsione del sig. Ruggeri Paolo.

Tale differente refertazione induce a rimeditare l'entità della sanzione inflitta nel caso in esame, dovendosi dare atto che la condotta posta in essere dal Ruggeri può essere derubricata in condotta gravemente antisportiva, oltre ad essersi comunque verificata in unico contesto, ed esauritasi con la pronta esecuzione del provvedimento disciplinare, senza il manifestarsi di ulteriori conseguenze.

Alla luce di quanto sopra, ritiene quindi il Collegio, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. A) del C.G.S., di potere rideterminare la squalifica inflitta nella misura del minimo edittale, pari a due giornate di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Ruggeri Paolo in due giornate di gara.

Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Procedimento n. 83/A

A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO (SR) Avverso squalifica 3 gare calciatore sig. Davide Baiocco e squalifica fino al 05/02/2017 allenatore sig. Giuseppe Strano - Campionato Eccellenza (gir. B): Gara Palazzolo/Milazzo 1937 del 15/01/2017 - C.U. n. 243 del 18/01/2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Sport Club Palazzolo impugna le sanzioni sopra indicate in epigrafe, chiedendo la riduzione a due o ad una giornata per ciò che concerne il calciatore sig. Baiocco e l'annullamento, ovvero la riduzione ad una giornata, per ciò che concerne l'allenatore sig. Strano.

Nella ricostruzione offerta dall'appellante, qui in sintesi, si sottolinea che la condotta imputata al calciatore sanzionato sarebbe stata dettata unicamente dalla finalità di richiedere all'arbitro, come suo diritto in quanto capitano, spiegazioni in merito alle decisioni assunte, senza che sia stata proferita alcuna minaccia e/o espressione irriguardosa.

Quanto all'allenatore sig. Strano, la Società appellante annota che lo stesso, seppure squalificato, quasi alla fine della gara, *"si metteva vicino al cancello che dalla tribuna porta negli spogliatoi (...) al solo scopo di poter salutare i propri calciatori a fine gara"*.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 45 comma 3 lettera b) la sanzione a carico dell'allenatore sig. Giuseppe Strano, inferiore ad un mese, non è impugnabile.

Per il resto, esaminati gli atti del procedimento, la Corte rileva preliminarmente che a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò premesso, dalla lettura del referto arbitrale si evince che a fine gara il sig. Davide Baiocco, capitano della società Palazzolo, si esprimeva in termini definibili quanto meno irraguardosi nei confronti del direttore di gara.

E' evidente pertanto che quanto asserito a discolpa dalla Società appellante non trova riscontro negli atti ufficiali,

Quanto all'entità della sanzione va rilevato che a termini dell'art. 19 comma 4 lettera a) la sanzione minima applicabile alla fattispecie in esame è pari a due gare, ma va aggravata trattandosi di calciatore capitano (art. 73 comma 4 N.O.I.F.).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l'appello limitatamente alla posizione dell'allenatore sig. Giuseppe Strano e respinge il resto, confermando la sanzione della squalifica per tre gare inflitta al calciatore sig. Davide Baiocco.

Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 86/A

S.C.S.D. ENNA CALCIO (già U.S.D. ENNA) Appello avverso reiezione reclamo esito gara - Campionato di 1^a categoria girone "G":- Gara Armerina/Enna del 17/12/2016 - C.U. 235 del 13/01/2017.

Con rituale e tempestivo ricorso la Società Enna Calcio sostiene di avere ottemperato correttamente alle regole per la presentazione dei reclami di primo grado, talché chiede che gli atti vengano rimessi al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di Sua competenza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che la Società ricorrente dopo avere inviato ritualmente il preannuncio di reclamo a mezzo fax del 18/12/2016, ha spedito al Giudice Sportivo Territoriale i motivi di reclamo, con raccomandata a.r. del 23/12/2016.

Quest'ultima raccomandata è tuttavia pervenuta soltanto in data 18 gennaio 2017, successivamente alla pubblicazione della delibera qui impugnata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia al Giudice Sportivo Territoriale per il riesame.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/01/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**